



Comune di
Roverbella

Provincia di Mantova

Comune di ROVERBELLA



Piano di Governo del Territorio Reticolo Idrico Minore

Adozione: Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Approvazione: Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Pubblicazione: BURL n. _____ del _____

All. 02

Regolamento polizia idraulica

Architetto Fausto Bianchi

Studio Tecnico Arch. Fausto Bianchi
via Sala 38 - 25048 Edolo (BS)
tel. 0364 73207 - fax. 0364 71156

Agronomo: Giovanni Moranda
Coordinamento Generale P.G.T.: pian. Fabio Maffezzoni

Indice

1	Finalità	2
2	Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica.....	2
3	Attribuzione competenze	3
4	Definizioni	7
5	Lavori e atti vietati.....	10
6	Divieto di tombinatura e impermeabilizzazione dei corsi d'acqua	12
7	Lavori e opere soggetti a concessioni.....	12
8	Lavori e opere soggetti a nullaosta idraulico.....	14
9	Proprietari frontisti.....	14
10	Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	15
11	Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso	15
12	Contemporanea presentazione di domanda.....	15
13	Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso	16
14	Durata, revoca e decadenza	17
15	Costituzione di servitù di passaggio	18
16	Esigenze idrauliche	18
17	Interventi ammissibili con procedure d'urgenza.....	18
18	Procedura relativa ad una pratica nuova	19
19	Obblighi dei frontisti.....	22
20	Obblighi dei privati	22
21	Vigilanza e sanzioni.....	23

1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici e quelle di polizia idraulica sul reticolo minore nel territorio comunale di Roverbella, così come previsto dalla L.R. 1/2000 e attuato dalla D.G.R. n. 2762 del 22-12-2011.

Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:

- a. la salvaguardia e il mantenimento della rete idrica territoriale;
- b. l'individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai corpi idrici sul territorio comunale di Roverbella;
- c. la definizione di uno strumento normativo per le attività urbanistiche pertinenti gli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione delle acque stesse;
- d. il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative vigenti in materia di polizia idraulica (T.U. n. 523/1904 e s.m.i; D D.G.R. n. 2762 del 22-12-2011 e s.m.i.); e. il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative relative al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

2 Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica

Le norme fondamentali che regolano le attività di polizia idraulica sono:

- per i corsi d'acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o "nulla osta" idraulico;
- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi". Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

La l.r. n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai

comuni le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A¹), al reticolo di bonifica (Allegato D²) e che non si qualificano come canali privati. I comuni sono pertanto chiamati ad un'attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore.

I comuni debbono esercitare le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati C – “Canoni regionali di polizia idraulica” ed E – “Linee Guida di Polizia Idraulica”, parti integranti della presente delibera.

3 Attribuzione competenze

Le attività di polizia idraulica nel territorio comunale di Roverbella sono svolte:

- sul reticolo principale di cui **nell'allegato 1** “Individuazione del reticolo idrico principale” dalla Regione Lombardia;
- sul reticolo di cui **all'elenco 2** «Individuazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica» dal consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo;
- sul reticolo minore di cui **all'elenco 3** dal Comune di Roverbella.

Elenco 1 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE allegato A “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” della D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287					
Num. Progr	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP
MN032	Fosso Fossamana	MANTOVA, PORTO MANTOVANO, ROVERBELLA SAN GIORGIO DI MANTOVA	Laghi di Mantova	Dai Laghi di Mantova alla presa nel canale Fossa di Pozzolo	117
MN041	Canale Molinella	BIGARELLO, CASTEL D'ARIO, CASTELBELFORTE, RONCOFERRARO, ROVERBELLA , SERRAVALLE A PO, SUSTINENTE,	Canal Bianco	Fino allo scarico nel Canal Bianco in località “Core”	125

¹ “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” della D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287

² “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” della D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287

		VILLIMPENTA			
MN042	Cavo Allegrezza	BIGARELLO, CASTEL D'ARIO, CASTELBELFORTE, RONCOFERRARO, ROVERBELLA , SAN GIORGIO DI MANTOVA, VILLIMPENTA	Molinella	Dalla Molinella in località Forte d'Attila all'origine presso lo sfioratore nel Palfier Alto	126
MN043	Canale Tartagliona	BIGARELLO, CASTELBELFORTE, PORTO MANTOVANO, RONCOFERRARO, ROVERBELLA , SAN GIORGIO DI MANTOVA	Allegrezza	Dal casello di S. Antonio sulla strada Barbassolo/Casteldario alla bocca di presa nella Fossa di Pozzolo in località Castellett	127
MN045	Canale Seriola Gardesana	MARMIROLO, ROVERBELLA	Scolo Essere dell'Eredità	Tutto il suo corso	128
MN097	Canale Secchiarolo	ROVERBELLA		Dalla roggia Essere in loc. Bocche di Parolara ai ripartitori di Gardesana in loc. Fienili	80/1s uppl.

Tabella 1: Il presente elenco è stato redatto in applicazione dell'art. 3, comma 108, l.r. 1/2000 e s.m.i. e identifica i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico Principale" (RIP) Il reticolo idrico presente sul territorio comunale è sinteticamente definito (in funzione della relativa competenza).

Elenco 2 CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO allegato D "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" della D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287				
CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO				
Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
Bocca Canossa	Dal Secchiarolo all'origine in Molinella	Roverbella	Irrigua	NO
C Della Bergamasca	Da B.go Venezia sino al canale Maestro	Valeggio sul Mincio, Roverbella	Irrigua	NO
Canale Maestro	Dalla derivazione "G2 - di Malavicina" sino al ripartitore in loc. Buse	Marmirolo, Valeggio sul Mincio, Roverbella	Irrigua	NO
Colatore Bergamasca	Dala Seriola Gardesana a B.go Bassa	Roverbella	Bonifica	NO
Colatore Bergamasca - Ramo Paese	Dalla sp. 17 alla ss 249	Roverbella	Bonifica	NO
Colatore Bergamasca -	Dalla confluenza nella Bergamasca ramo Paese sino alla str. Vicinale Bergamasca	Roverbella	Bonifica	NO

Ramo Venezia				
Colatore Dei Fienili	Dalla Gardesana di Pellaloco sino a C.te Olmo	Roverbella	Bonifica	NO
Colatore Del Casone	Dalla Pierina sino a C.te Casone	Roverbella	Bonifica	NO
Colatore Di Pellaloco	Dal Fontanone di Pellaloco sino a monte C.te Colombarola Vecchia	Roverbella	Bonifica	NO
Colatore Di Roverbella	Dal Colatore del Casone alla ss 249	Roverbella	Bonifica	NO
Condotto Burlasacco	Dal fondo Corte Bassa alla presa in Molinella	Roverbella	Irrigua	SI
Condotto Mussolina	Dal pontecanale sul Palfier Alto all'origine in località Strale	Roverbella	Irrigua	SI
Condotto Palfierino	Dalla strada Cavallare alla presa in Allegrezza in località Tre Ponti	S. Giorgio, Roverbella	Irrigua	SI
Condotto Prestinari	Dalla corte Prestinari alla presa in Molinella a Castiglione Mantovano	Roverbella	Irrigua	SI
Condotto San Giorgio	Da corte San Giorgio sino all'origine dalla Gardesana di Pellaloco	Roverbella	Irrigua	NO
D Della Bergamasca	Da B.go Bassa sino al Canale Maestro	Valeggio sul Mincio Roverbella	Irrigua	NO
E1 Di Belvedere	Da loc. Foroni di Belvedere sino al Canale Maestro	Roverbella	Irrigua	NO
E2 Di Belvedere	Dall'altezza di C.te San Giuseppe sino al Canale Maestro	Roverbella	Irrigua	NO
Essere Di Canedole	Dal canale Molinella all'origine presso la corte Palazzina	Roverbella	Bonifica	SI
Essere Di Castelbelforte	Dal canale Roggia Paradello presso il sostegno del Chiodo all'origine dalla Roggia Essere	Castelbelforte, Roverbella	Promiscua	SI
F Di Malavicina Di Mezzo	Dall'altezza di C.te San Giuseppe sino al Canale Maestro	Roverbella	Irrigua	NO
Fontana Chauvenet	Dalla Molinella alla Testa di fonte	Roverbella	Promiscua	SI
Fontana Cornalino	Dal Secchiarolo alla testa di fonte in prossimità della corte Cornalino	Roverbella	Promiscua	SI
Fontana Del Cimitero	Dalla Fontana Pierina all'origine presso il Cimitero di Roverbella	Roverbella	Bonifica	SI
Fontana Don Giulio	Dalla Molinella alla testa di fonte	Roverbella	Promiscua	SI
Fontana Pierina	Dal Rio Derbasco all'origine presso il sottopassante della Gardesana	Roverbella, Marmirolo	Bonifica	SI
Fontana Rezzana	Dal Fontanile Pierina alla Testa di fonte	Roverbella	Promiscua	SI

Fontanile Della Pioppa	Dalla Gardesana di Pellaloco all'origine in località Casona	Roverbella	Promiscua	SI
Fontanile Lupa	Dal condotto Mussolina all'origine in località Ponte Barchetto	Roverbella	Promiscua	SI
Fontanile Oppi	Dal Rio Derbasco alla Testa di fonte	Roverbella, Marmirolo	Promiscua	SI
Fontanone Di Pellaloco	Dal Secchiarolo all'origine in località Laghetto	Roverbella	Promiscua	SI
Fosso Battistella	Dal Rio Derbasco alla presa nella Fossa di Pozzolo	Roverbella, Marmirolo	Irrigua	SI
Fossa Di Pozzolo	Dal Sostegno Castelletto alla presa nello Scolmatore Pozzolo Maglio in loc. Marengo	Marmirolo, Roverbella	Promiscua	SI
Fosso Gallo	Dalla Fossamana presso il sostegno Magretta all'origine nel canale Allegrezza	S. Giorgio, Porto Mantovano, Roverbella	Bonifica	SI
Fosso Guerriero Di Canedole	Dalla Molinella al sottopasso di Molinella (Valletta del Fienilone)	Roverbella	Bonifica	SI
Fosso Magri	Dalla Tartagliona alla presa nella Fossa di Pozzolo	Roverbella	Irrigua	SI
Fosso Quagliotto	Dal canale Allegrezza a monte del ponte Sgarzaghetto sul canale Tartagliona	S. Giorgio, Porto Mantovano, Roverbella	Promiscua	SI
G1 Di Malavicina Di Mezzo	Da C.te Olmo sino al canale Maestro	Roverbella	Irrigua	NO
G2 Di Malavicina Di Sopra	Da valle di loc. Quistello sino al canale Maestro	Roverbella	Irrigua	NO
Gardesana Di Pellaloco	Dai misuratori Boccalina Romea alla località Fienili in Gardesana	Roverbella	Promiscua	SI
Palfier Alto	Dal canale Allegrezza all'origine presso il crocevia per Prestinari	Roverbella	Promiscua	SI
Rio Derbasco	Dalla Tartagliona alla presa nella Fossa di Pozzolo	Roverbella, Marmirolo	Promiscua	SI
Roggia Essere	Dal canale Essere di Castelbelforte presso la corte Piletta di Parolara all'origine dalle bocche di Parolara	Roverbella, Castelbelforte	Promiscua	SI
Scolo Maldritto o Colombarotto	Dal Fossoldino di Castelbelforte all'origine presso il sostegno Traversoni nel canale Secchiarolo	Roverbella, Castelbelforte	Promiscua	SI
Scolo Oca Graziane	Dal canale Allegrezzola all'origine dal Maldritto	Roverbella, Castelbelforte	Promiscua	SI
Scolo Palfierino o Palfier Basso	Dal canale Allegrezza presso il ponte del Barone all'origine presso la corte Motta	Roverbella	Bonifica	SI
Scolo Pubblico o Fontana Del Tormine	Dalla Gardesana di Pellaloco all'origine in località Tormine	Roverbella	Promiscua	SI
Scolo Serraiolo (o Burlasacco)	Dal Palfier Alto all'origine in località Serraiolo	Roverbella	Bonifica	SI

Scolo Vittoria Gallo	Dal fosso Gallo all'origine presso la Cisa	Roverbella	Promiscua	SI
Secchiarolino	Dalla Molinella presso c.te Bertola all'origine presso c.te Boccalina	Roverbella	Promiscua	SI
B Del Delio	Da C.te Colombarola sino all'origine dal Canale Maestro	Valeggio sul Mincio, Marmirolo, Roverbella	Irrigua	NO
B1 Dei Barbari	Da C.te Edera sino all'origine dal Canale Maestro	Valeggio sul Mincio, Roverbella	Irrigua	NO

Tabella 2: Il presente elenco è stato redatto in applicazione dell'art. 85 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e identifica i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di bonifica"

Elenco 3 RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE Comune di Roverbella	
Nome Corso D'acqua	Funzione
Burchiellatore Tezzoli	promiscuo
Ca' Mantoane	promiscuo
Condomini	irriguo
Condotto Alto Di Canedole	irriguo
Condotto S. Giorgio	irriguo
Grignana	irriguo
Sintalonga Cavallare	scolo

Tabella 3: Il presente elenco è stato redatto per differenza rispetto ai corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale, del Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica e ai corsi d'acqua privati

4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Demanio idrico:** ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:
 - a) quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
 - b) tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- a) i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- b) i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- c) tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

- **Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:
 - a) la vigilanza;
 - b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
 - d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
- **consorzio di bonifica:** l'ente pubblico economico a carattere associativo, definito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;
- **reticolo idrico di bonifica:** l'insieme del reticolo dei canali e delle relative pertinenze attinenti alla bonifica così come individuati ai sensi dell'allegato allegato D "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" della D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287
- **autorità di polizia idraulica:** i consorzi di bonifica che svolgono il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato dalla D.G.R. vigente;
- **opere di bonifica:** le realizzazioni definite ai sensi art. 77 della l.r. 31/2008;
- **alveo di un corso d'acqua:** porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo;

- **distanza dai piedi dell'argine:** la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Per i tratti tombinati, lo scopo della fascia di rispetto è quello di consentire gli interventi di manutenzione: le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale di un corso d'acqua, tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.;
- **agente accertatore del consorzio:** il soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 R.D.13 febbraio 1933 n. 215;
- **parere idraulico:** l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;
- **ditta:** la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;
- **autorizzazione:** provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata.
- **Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.
- **concessione:** provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. Attività soggette a concessione o autorizzazione, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- **Concessione con occupazione fisica di area demaniale:** quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo

o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

- **Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:** quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale;

5 Lavori e atti vietati

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato I giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Le distanze specificate dal r.d. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato B) hanno effetto solo se tale documento viene recepito

all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d. 523/1904.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del d.lgs 152/06 stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

6 Divieto di tombinatura e impermeabilizzazione dei corsi d'acqua

Al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e di consentire il corretto drenaggio del territorio, sul reticolo idrico sono vietate la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco).

7 Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;

- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

8 Lavori e opere soggetti a nullaosta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

9 Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

10 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

11 Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso

Il consorzio di bonifica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude il procedimento con un provvedimento motivato.

Le ulteriori modalità e le procedure di rilascio degli atti di assenso sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 15.

12 Contemporanea presentazione di domanda

I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di

tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.

Nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.

13 Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso

Tutte le spese d'istruttoria inerenti e conseguenti al rilascio del provvedimento d'assenso sono a carico del richiedente e sono determinate dal consorzio di bonifica.

Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e degli eventuali danni arrecati al patrimonio del consorzio. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori.

L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto in caso di opere insistenti su canali di proprietà privata non consortile.

La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone annuo, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT. In caso di versamento di tutti i canoni in un'unica soluzione non si procederà all'aggiornamento. Il canone è dovuto:

a per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio del provvedimento d'assenso; b in caso di rinuncia, ove la stessa non pervenga al consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del consorzio.

I consorzi di bonifica destinano i proventi derivanti dal rilascio degli atti d'assenso per la realizzazione delle opere idrauliche realizzate sul reticolo di bonifica.

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga alle modalità previste nell'esecuzione dei lavori, il consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste, addebitando le relative spese al titolare del provvedimento d'assenso.

In caso di inadempienza relativa agli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il consorzio pronuncia la decadenza del provvedimento, fatta salva ogni azione da parte del consorzio per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.

Il richiedente ha l'obbligo di:

- comunicare al consorzio l'inizio e la fine dei lavori;
- concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del consorzio i lavori ed eseguirli in conformità agli elaborati tecnici approvati dal consorzio;
- concordare eventuali varianti ai lavori con il consorzio;
- osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal consorzio.

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati.

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta decadenza del provvedimento e la perdita del deposito cauzionale.

Ai dipendenti ed agli incaricati del consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

Il rilascio del provvedimento d'assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti.

14 Durata, revoca e decadenza

La concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile. Le concessioni per interventi di pubblica utilità hanno durata pari a nove anni e sono rinnovabili.

La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può essere superiore in ogni caso a diciannove anni.

I provvedimenti di assenso nella forma delle concessioni e autorizzazioni hanno termine per:

- scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
- pronuncia di decadenza o revoca da parte del consorzio;
- rinuncia da parte del richiedente.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal consorzio. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a

produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

La pronuncia di decadenza si verifica nei seguenti casi:

- per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
- per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
- per omesso pagamento di una rata del canone;
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
- per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e regolamenti.

Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella struttura ed in caso di inottemperanza provvede il consorzio in danno dell'intimato, salvo rivalsa sulla cauzione versata.

15 Costituzione di servitù di passaggio

Il consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati da dette operazioni.

16 Esigenze idrauliche

Il consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.

17 Interventi ammissibili con procedure d'urgenza

È consentita l'effettuazione con procedura d'urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.

Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

18 Procedura relativa ad una pratica nuova

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica.

Redazione della Relazione di istruttoria:

1. All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.
2. Il funzionario «istruttore» della pratica:
 - 2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - 2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);
 - 2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
 - 2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

- 2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);
- 2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;
- 2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;

se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

- 2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
- 2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o nulla-osta idraulico;
- 2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:
- 2.8.3.1 accertamenti locali;
- 2.8.3.2 consistenza delle opere;
- 2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
- concessione;
 - nulla-osta idraulico;
 - parere idraulico.
- 2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;
- 2.8.3.5 accertamenti antimafia;

2.8.3.6 parere conclusivo;

2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;

2.8.5.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente).

se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIP0:

2.9.1 richiede ad AIP0 il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione;

2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.9.2.1 accertamenti locali;

2.9.2.2 consistenza delle opere;

2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;
- nulla-osta idraulico;
- parere idraulico.

2.9.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIP0 / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia.

2.9.2.5 accertamenti antimafia;

2.9.2.6 parere conclusivo;

2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.9.4 se l'intervento è ammissibile:

2.9.4.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente di trasmissione parere AIPO);

2.9.4.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F³) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;

2.9.4.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente)

19 Obblighi dei frontisti

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente l'autorità di polizia idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.

I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

20 Obblighi dei privati

Sono obblighi dei privati gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto:

- tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;

³ D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica"

- mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
- lasciar libera lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
- lasciare agli operatori del consorzio di bonifica e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.

Il regolamento dei consorzi di bonifica di cui all'art. 15 può prevedere a carico dei privati ulteriori integrazioni alle indicazioni di cui al comma 1.

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

21 Vigilanza e sanzioni

Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni, competono all'autorità di polizia idraulica.

Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

La Regione, su segnalazione dell'autorità di polizia idraulica, dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente dalla Regione e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

In caso di resistenza è richiesto l'intervento della forza pubblica.